



Compagnia di San Paolo

REGOLAMENTO PER LE NOMINE

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE IN DATA 11 GENNAIO 2016

REGOLAMENTO PER LE NOMINE

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6.4 dello statuto della Compagnia di San Paolo (di seguito la "Compagnia"), per quanto non già ivi previsto e in coerenza con lo stesso, disciplina le procedure di nomina dei componenti del Consiglio Generale, individuandone i requisiti, e determina gli specifici requisiti di professionalità richiesti per i componenti del Comitato di Gestione.

Articolo 2

Requisiti di onorabilità, situazioni impeditive, cause di sospensione di cui all'art. 6.2, lett. a) e b) dello statuto

1. Fatte salve le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste all'art. 6.8 dello statuto della Compagnia, non possono essere componenti del Consiglio Generale coloro:
 - a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo
 - d) ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lett. c) di cui sopra, salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dalla lett. c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
2. Non possono essere componenti del Consiglio Generale coloro che versino nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche previste dal decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

Economica 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni, quali, in particolare:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente comma, lett. c);
 - b) applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui al precedente comma, lett. d), con sentenza non definitiva;
 - c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i. (ora art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159);
 - d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
3. Inoltre, non possono essere componenti del Consiglio Generale coloro che siano incorsi in una delle situazioni impeditive previste nel soprarichiamato decreto ministeriale e pertanto:
- a) che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero;
 - b) che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
 - c) che, nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.
- I divieti di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma hanno la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Articolo 3

Requisiti di professionalità di cui all'art. 6.2, lett. c) dello statuto

1. I componenti del Consiglio Generale devono possedere titoli culturali e professionali adeguati nonché competenze maturate in almeno uno dei settori rilevanti della Compagnia mediante un'esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività:
 - esercizio di una libera professione, per la quale sia prevista l'iscrizione a un albo;
 - professore ordinario o associato in Università o scuole di livello post-laurea oppure direttore di ricerca presso istituti nazionali o internazionali;
 - componente di organi di indirizzo, amministrazione o controllo ovvero titolare di incarichi direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o altri enti privati.

Articolo 4

Requisiti specifici di professionalità di cui all'art. 6.3 dello statuto per i componenti del Comitato di Gestione

1. I componenti del Comitato di Gestione, oltre a possedere i requisiti generali di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto, devono essere in possesso di specifici requisiti di competenza attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti della Compagnia e di competenze gestionali e amministrative acquisite mediante un'esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività:
 - esercizio di una libera professione in ambito giuridico, economico o sociale, per la quale sia prevista l'iscrizione a un albo;
 - professore ordinario o associato in Università o scuole di livello post-laurea oppure direttore di ricerca presso istituti nazionali o internazionali, che abbiano svolto anche compiti gestionali;
 - componente di organi di amministrazione, ovvero titolare di incarichi dirigenziali, presso società di capitali dotate di organi di controllo o enti privati di rilievo regionale, nazionale o internazionale nonché presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni di rilievo regionale, nazionale o internazionale.
2. Le attività di cui al comma precedente non devono essere cessate da più di cinque anni.

Articolo 5

Verifica del possesso dei requisiti e dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento deve essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dall'interessato contenente, fra l'altro, l'elenco delle cariche ricoperte in altri enti, istituzioni o società.
2. Il possesso di ogni altro requisito deve essere comprovato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, così come l'accertamento dell'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità.
3. In relazione a quanto disposto dall'art. 6.12 dello statuto la verifica dei requisiti di professionalità di cui all'art. 6.2, lett. c) viene svolta dal Consiglio Generale a scrutinio segreto.

Articolo 6

Procedure per la nomina dei componenti il Consiglio Generale

1. Il Presidente, entro la fine dell'ultimo anno di mandato, può effettuare, in precedenza e in aggiunta all'invito di cui all'art. 8.3 dello statuto, una

comunicazione, con mezzi idonei a assicurarne il recepimento (fax, raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmissione su casella di posta elettronica certificata, ecc.), per fornire agli enti designanti idonea informativa in ordine al previsto rinnovo del Consiglio Generale.

2. Con l'invito di cui all'art. 8.3, trasmesso con mezzi idonei a assicurarne il recepimento (fax, raccomandata con ricevuta di ritorno o trasmissione su casella di posta elettronica certificata, ecc.), il Presidente richiede che la designazione sia accompagnata da documentazione comprovante il possesso da parte degli interessati dei requisiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento e dalla dichiarazione dei medesimi di accettazione della designazione.
3. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale e dall'ufficio Segreteria degli Organi, procede quindi all'istruttoria delle designazioni pervenute.
4. Il Presidente, effettuate le verifiche richieste dall'art. 17.2 dello statuto, dispone la nomina delle persone designate e trasmette a ciascuno degli interessati il relativo provvedimento.

Articolo 7

Procedure per la cooptazione dei componenti del Consiglio Generale

1. Nella prima riunione del nuovo Consiglio Generale ogni Consigliere può presentare, ai fini della cooptazione di tre componenti, ai sensi dell'art. 8.6 dello statuto, sino a un massimo di 5 candidature.
Le candidature devono essere corredate da documentazione comprovante il possesso da parte degli interessati dei requisiti previsti dallo statuto e dal presente regolamento e dalla dichiarazione dei medesimi di accettazione della candidatura.
2. Le votazioni per le cooptazioni avvengono a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere può votare fino a 3 nominativi.
Qualora all'esito delle prime due votazioni nessuno dei candidati abbia raggiunto il quorum richiesto ovvero sia stato cooptato un numero di persone inferiore a quello prescritto dallo statuto, a partire dalla terza votazione saranno ammessi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto stabilito dal Consiglio Generale, fintantoché tutte le cooptazioni siano state effettuate.

Articolo 8

Efficacia delle cariche di componente del Consiglio Generale e del Comitato di Gestione

1. Stante il disposto dell'art. 17.3 dello statuto, l'efficacia delle nomine e delle cooptazioni dei componenti del Consiglio Generale decorre per ciascun

interessato dalla data della riunione consiliare nella quale sia stata verificata nei suoi confronti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto nonché la insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

2. Stante il disposto dell'art. 17.5 dello statuto, l'efficacia delle nomine dei componenti del Comitato di Gestione, ivi inclusi il Presidente e il Vice Presidente, decorre dalla data della riunione del Consiglio Generale nel quale si è provveduto a effettuarle.
3. Gli stessi principi si applicano nel caso in cui, nel corso del mandato, si renda necessario sostituire uno o più componenti del Consiglio Generale o del Comitato di Gestione.

Articolo 9

Pubblicità

1. Lo statuto e il presente regolamento sono pubblicati sul sito internet della Compagnia, così come i nominativi dei componenti degli organi statutari.